

I chiarimenti anche per i familiari non a carico nella risposta dell'Agenzia delle entrate

Fondi sanitari, contributi esenti

Agevolate le spese del coniuge superstite del dipendente

DI GIANPAOLO SBARAGLIA*

E senti i contributi versati ai fondi sanitari di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), Tuir, dal coniuge superstite del dipendente, anche laddove versati in favore di un familiare non fiscalmente a carico. È questo il principio espresso con la risp. 190/2025. Nel merito, la risposta trae origine dal quesito di una contribuente, coniuge superstite di un ex dipendente di un istituto bancario, la quale, in forza di specifiche previsioni statutarie della cassa di assistenza del gruppo, continuava a versare i contributi per la propria copertura e per quella del figlio non fiscalmente a carico. L'istante, dunque, titolare di un trattamento pensionistico composto dalla propria pensione e dalla pensione di reversibilità del coniuge, ha chiesto di (e se) poter beneficiare del regime di favore per tali versamenti, effettuati senza alcun concorso da parte dell'ex datore di lavoro del defunto marito. Ebbene, nel rispondere sul regime tributario

applicabile ai contributi volontari versati dalla contribuente (coniuge superstite) alla cassa di assistenza sanitaria del gruppo bancario, l'Agenzia ha innanzitutto colto l'occasione per rimarcare le differenze tra l'art. 10, comma 1, lett. e-ter), Tuir e l'art. 51, comma 2, lett. a), Tuir. Entrambe le disposizioni sono state oggetto di recenti modifiche ad opera dell'art. 3, dlgs 192/2024. Tali enti devono operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. In generale, i contributi sono deducibili o non concorrono a formare il reddito di lavoro nel limite complessivo annuo di euro 3615,20. Come ribadito nella Ris. 107/2014, la prima disposizione (art. 10 cit.) rimane dedicata ai contributi – deducibili dal reddito complessivo – versati ai fondi sanitari integrativi iscritti all'Anagrafe di cui al decreto ministe-

riale del 31 marzo 2008 e sono finalizzati all'erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza; la seconda (art. 51, cit.) riguarda invece i contributi – che non concorrono alla formazione del reddito – versati ad enti e casse con finalità esclusivamente assistenziali, anch'essi iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e finalizzati a finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Ssn. Quanto a questi ultimi, l'Agenzia evidenzia che i contributi di assistenza sanitaria, versati agli enti e casse con le caratteristiche di cui all'art. 51, cit., non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito anche se versati in favore di familiari, pure se non fiscalmente a carico (circ. 50/2002). La regola di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), Tuir, inoltre, si rende applicabile anche se ver-

sati da lavoratori in quiescenza o da pensionati, stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente, effettuata ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), Tuir (Ris. 65/2016). Perciò, nella misura in cui la cassa di assistenza sanitaria – cui fa riferimento la contribuente, in veste di coniuge superstite – appare riconducibile tra quelle di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir (i.e., ne possiede i requisiti, come nel caso di specie), i contributi a questa versati non concorreranno alla formazione del reddito dell'istante (coniuge superstite del dipendente), anche ove versati in favore del familiare non fiscalmente a carico. Operativamente, qualora il sostituto d'imposta non abbia tenuto conto – nella determinazione del reddito da pensione del contribuente – della quota di contributi versati alla cassa di assistenza sanitaria in parola, l'importo degli stessi potrà essere portato in deduzione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente mediante indi-

cazione nel Modello 730 del codice "21" (altri oneri deducibili) all'interno del Rigo E26 (e non del diverso codice "6", espressamente dedicato ai contributi versati ai fondi sanitari integrativi di cui all'art. 10, co. 1, lettera e-ter), Tuir). Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (Ris. 78/2004). Resta fermo che si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (art. 15, comma 1, lett. c) e Ris. 35/2007).

***e-Ius Tax&Legal**

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.BI.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDECE, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it

Auto in uso promiscuo al valore normale con consegna post giugno 2025

DI ANTONIO COLELLA
E GIUSEPPE SCALIA*

Auto promiscuo al valore normale se la consegna avviene oltre il primo semestre 2025. La facoltà di beneficiare, anche per le auto ordinate prima del 31 dicembre 2024 (regime transitorio) si applica, infatti, a condizione che entro il 30 giugno 2025 vi sia stata la consegna oltreché l'immatricolazione del veicolo e relativa stipula del contratto di assegnazione. Questo è quanto precisato nella risp. 192/2025, con la quale l'Agenzia delle entrate applica, per la prima volta pubblicamente, la nuova disciplina transitoria per l'assegnazione dei veicoli ad uso promiscuo. Tale intervento – come sostenuto da V. Caratelli presidente Enbic – è introdotto per assicurare la certezza giuridica nel passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale previsto per la concessione in uso promiscuo di auto aziendali. Si ricorda, infatti, che mediante l'art. 1, comma 48, l. 207/2025, Legge di bilancio 2025 (LdB25), è stato riformulato il testo dell'art. 51, comma 4, lett. a), Tuir, individuando, per i fringe benefit in parola, un nuovo criterio per la quantificazione del reddito imponibile (ora legato al tipo di alimentazio-

ne del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente). Sul punto, l'Agenzia delle entrate si era da poco espressa con le precisazioni contenute nella circ. n. 10/E, 2025. Ampio spazio è stato conferito alle criticità che possono emergere nel rapporto con la disciplina transitoria cit., introdotta mediante l'aggiunta del nuovo co. 48-bis all'art. 1 della LdB25, ad opera dell'art. 6, co. 2-bis, dl 28 febbraio 2025, n. 19. Al riguardo, con il co. 48-bis, cit., per esigenze di affidamento dei contribuenti nell'applicazione del nuovo regime fiscale (decorrente dal 1° gennaio 2025), il legislatore ha infatti previsto che il regime vigente al 31 dicembre 2024 rimane applicabile (i) per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché (ii) per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Coerentemente, fra le precisazioni rese nella circolare n. 10/E, l'Agenzia delle entrate ha per l'appunto specificato che il prevalente regime di tassazione rimane applicabile, da un lato, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché, da un altro lato, ai

veicoli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro tale data il veicolo sia stato immatricolato e il relativo contratto di assegnazione stipulato con il dipendente. Fra tutti, infatti, il pregio della circolare n. 10/E è stato quello di aver ricordato che la concessione del veicolo in uso promiscuo non riflette un atto unilaterale del datore di lavoro – bensì necessita dell'accettazione del lavoratore – e si perfeziona al ricorrere dei seguenti eventi: (i) immatricolazione del veicolo, (ii) stipula del contratto di assegnazione, (iii) consegna del veicolo al dipendente. Ecco, dunque, che con la risposta a interpellato in commento, nel tornare ad esprimersi sui presupposti applicativi dell'art. 1, co. 48-bis, della LdB25, l'Agenzia ricorda che per applicare la disciplina transitoria – segnatamente, quella di cui alla seconda parte del co. 48-bis – è necessario che, entro il 30 giugno 2025, all'immatricolazione e alla stipula del contratto di assegnazione faccia seguito pure la consegna del veicolo al dipendente. Nell'ipotesi del contribuente istante, invece, la consegna del veicolo è prevista non prima del 1° luglio 2025, con la conseguenza che al caso di specie non si renderebbe ap-

plicabile la disciplina transitoria di cui al co. 48-bis (i.e., il previgente art. 51, co. 4, lettera a), Tuir) né, tantomeno, il nuovo regime fiscale introdotto con la novella al testo dell'art. 51, co. 4, lettera a), del Tuir (che trova applicazione per la concessione in uso promiscuo di auto aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2025). Pertanto, per quantificare la tassazione del fringe benefit, il contribuente sarà tenuto ad applicare il criterio generale di tassazione dettato ai sensi dell'art. 51, co. 3, primo periodo, del Tuir – basato sul "valore normale" ex art. 9 del Tuir – al netto dell'utilizzo aziendale del veicolo. In coerenza con la prassi sul punto (circ. n. 10/E, cit., che richiama ris. n. 46/E, 2020), l'applicazione del valore normale determina che il benefit deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorrendo quindi (dal suo valore normale) «l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro». Si tratta di costi che, debitamente documentati, sono sostenuti dal lavoratore univocamente per ragioni imprenditoriali ed afferenti alla sfera lavorativa. In tal modo, è possibile identificare la sola quota del benefit imputabile all'uso privato.

***e-Ius tax&legal**

© Riproduzione riservata